

Sommario

TITOLO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto e finalità	3
Art. 3 - Individuazione e destinazione d'uso degli impianti sportivi	3
Art. 4 - Definizione attività di pubblico interesse	4
TITOLO II - Criteri Generali per l'uso degli Impianti Sportivi	5
Art. 5 - Uso degli impianti	5
Art. 6 - Modalità di assegnazione	5
Art. 7 - Modalità di utilizzo	7
Art. 8 - Orari di utilizzo impianti	7
Art. 9 - Durata della concessione all'uso degli impianti	8
Art. 10 - Rinuncia	8
Art. 11 - Sospensione	8
Art. 12 - Revoca	8
Art. 13 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive	8
Art. 14 - Agibilità impianti	9
TITOLO III - Utilizzi particolari	9
Art. 15 - Disposizioni generali	9
Art. 16 - Campi da calcio e rugby	9
Art. 17 – Tensostruttura	9
Art. 18 - Pista di Atletica Leggera	10
TITOLO IV - Criteri Generali per la gestione degli impianti sportivi	10
Art. 19 - Modalità di gestione impianti sportivi	10
Art. 20 - Contabilità e rendiconto	11
Art. 21 - Revoca concessione	11
TITOLO V - Tariffe	11
Art. 22 - Determinazione tariffe	11
Art. 23 - Modalità di pagamento	12
Art. 24 - Uso gratuito degli impianti	12
TITOLO VI - Disposizioni Transitorie e Finali	13
Art. 25 - Rinvii	13
Art. 26 - Norme transitorie	13

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
- c) per forme d'utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne affida la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale concede in gestione l'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per corrispettivo, il contributo riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'Impianto;
- f) per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto

Art. 2 - Oggetto e finalità

2.1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresi quelli annessi agli edifici scolastici.

2.2. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva (agonistica, dilettantistica e professionale), motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

Gli impianti sportivi del Comune, siano essi gestiti direttamente dal Comune o da terzi, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell'attività sportiva, con particolare riguardo a quella dei giovani, comprese le attività di addestramento allo sport, le attività agonistiche, riabilitative e di recupero.

2.3 L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 3 - Individuazione e destinazione d'uso degli impianti sportivi.

3.1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono classificati quali impianti sportivi destinati alla pratica di una o più attività, i seguenti impianti:

Impianti SPORTIVI COMUNALI, che svolgono una funzione di interesse generale grazie alle dimensioni, alla capienza e alla multifunzionalità:

DENOMINAZIONE	DETTAGLIO	USO PRIORITARIO
PALAFACCHETTI	CAMPO PARQUET	ATTIVITA' SPORTIVE POLIVALENTI E PUBBLICO SPETTACOLO

CENTRO MAZZA	CAMPO SINTETICO A 7	Calcio a 7 - Calcetto - Tennis
	CAMPO 1 "CARIOLI" ERBA SINTETICA	Calcio
	CAMPO 2 MACCAGNI ERBA SINTETICA	Calcio - Rugby
	CAMPO 3 CALVI IN ERBA NATURALE	Rugby - Calcio
	TENSOSTRUTTURA	Calcetto, Atletica e corsi vari
	PISTA ATLETICA	Atletica
STADIO COMUNALE	CAMPO IN ERBA SINTETICA	Calcio a 11
PISCINA COM. QUADRI	2 VASCHE COPERTE E 1 SCOPRIBILE	Nuoto
TENNIS CLUB TREVIGLIO	3 CAMPI IN TERRA ROSSA SCOPRIBILI 1 IN SINTETICO COPERTO	Tennis

Impianti SPORTIVI SCOLASTICI, destinati in via prioritaria alle attività curriculari ed extracurriculari:

DENOMINAZIONE	DETTAGLIO	USO PRIORITARIO
PALESTRA VIA DE AMICIS "BATTISTI"	CAMPI IN LINOLEUM	CORSI VARI
PALESTRA DI VIA COLLEONI "GROSSI"		CORSI VARI
PALESTRA GEROMINA DI VIA CANONICA "BICETTI" – CAMPO DA BEACH VOLLEY "PARCO MATTEO MILANI"		VOLLEY, BEACH VOLLEY E CORSI VARI
PALESTRA "ROSSINI" ZONA NORD DI VIA VESPUCCI		VOLLEY – ARRAMPICATA E CORSI VARI – MANIFESTAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO
PALESTRA "INES LEGA" DI VIA BELLINI		KARATE E CORSI VARI
PALESTRA "GATTI" DI VIA ROSSINI		BASKET – MANIFESTAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO.
PALESTRA CENTRO POLIVALENTE – CERRETO	PARQUET	CORSI DI "YOGA" E SIMILI"

Il presente Regolamento sarà applicato per analogia anche agli Impianti qui non elencati (a titolo esemplificativo palestre scolastiche di proprietà di privati e/o dell Provincia), fatto salvo specifiche esigenze connesse alla tipologia di impianto o dalla tipologia di utenti.

Art. 4 - Definizione attività di pubblico interesse

4.1 Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività motorie, sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'uso degli impianti è quindi destinato prioritariamente alle Società, Federazioni ed Associazioni sportive, nonché alle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado ed in genere, a tutte le Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport.

I privati cittadini possono utilizzare gli impianti sportivi comunali solo in caso di disponibilità residua rispetto all'utilizzo degli organismi di cui sopra.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerare di interesse pubblico:

- a) l'attività didattico-sportiva per le scuole
- b) l'attività agonistica di allenamenti, campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Ufficiali;
- c) l'attività motoria in favore delle persone in condizione di disabilità e degli anziani;
- d) l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;
- e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

TITOLO II - Criteri Generali per l'uso degli Impianti Sportivi

Art. 5 - Uso degli impianti

5.1 Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e, per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta.

5.2. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è regolato da apposita concessione/convenzione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

5.3 La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'autorizzazione stessa.

5.4. Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole. Essi possono essere concessi in uso alle società o ai privati solo in orario extrascolastico, e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, ovvero sulla scorta di specifici accordi concordate con l'istituto interessato.

5.5 L'amministrazione comunale può stabilire particolari convenzioni per l'uso degli impianti da parte di società sportive locali.

5.6. L'amministrazione comunale può sospendere l'uso degli impianti sportivi in occasione di grandi manifestazioni sportive, nazionali o di interesse pubblico locale, o di campionati.

5.7 Il rapporto tra allenatori/istruttori e atleti dovrà essere almeno 1:20 fatte salve specifiche delle federazioni di competenza.

Art. 6 - Modalità di assegnazione

6.1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'Ufficio Sport, prima dell'inizio di ogni anno sportivo e comunque entro il 1° luglio di ogni anno domanda con le modalità predisposte dall'Amministrazione, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nome del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

6.2. Alla domanda dovrà essere indicato e/o allegato (ove non già agli atti dell'Ente ovvero in caso di modifica);

- a) Atto Costitutivo del Sodalizio e fotocopia dello Statuto;
- b) attestato di affiliazione alla Federazione o ad Enti Federazioni Sportive – discipline sportive associate o ad Enti di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso (o in alternativa Iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI) e, ove necessario, copia della richiesta di riaffiliazione dell'anno sportivo in corso;
- c) elenco personale abilitato all'uso del DAE;

Qualora i documenti di cui alle lettere b) e c) non fossero disponibili alla data di presentazione della domanda, dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell'inizio dell'attività. Sono comunque ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla vigente normativa.

Il Servizio competente provvederà al rilascio della concessione con le modalità di cui ai successivi articoli, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto richiesto in concessione, entro il 30 agosto.

La durata della concessione viene stabilita in accordo con le singole società e inserita nel provvedimento di concessione. La stessa decorre ordinariamente dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo.

6.3. Ai fini dell'assegnazione per l'utilizzo degli impianti in via continuativa saranno tenute in considerazione, di norma, le seguenti priorità:

- a) società e/o associazioni sportive convenzionate con l'Ente per la gestione dell'impianto
- b) società e/o associazioni sportive iscritte all'albo comunale;
- c) Anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli impianti sportivi comunali, e che non abbiano subito richiami formali da parte dell'Ente gestore;
- d) Presenza di almeno un Settore Giovanile, intendendo come tali corsi o attività rivolte a ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni di età all'atto della richiesta di concessione dello spazio;
- e) società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani, degli anziani e di persone in condizioni di disabilità.
- f) società e/o Associazioni sportive, senza scopo di lucro, iscritte a federazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I.

6.4. Nell'assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipino a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferiti all'attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, a seguire quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc.

Nel caso in cui due o più Società Concessionarie partecipino allo stesso Campionato, sarà applicato il principio dell'alternanza; saranno le Società stesse a richiedere alle proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne, in modo da evitare concomitanze.

Se per ragioni tecniche l'alternanza non può essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l'impianto di cui trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l'impianto.

6.5. Non saranno ammesse le richieste di concessione di utilizzo proposte da Associazioni, Enti e società, persone fisiche, ecc. che, alla data di presentazione dell'istanza, risulteranno morose (con riferimento alle fatture emesse al 28/02 dell'anno in corso) nei confronti dell'Amministrazione comunale.

6.6. L'utilizzo di palestre annesse agli edifici scolastici in orario extrascolastico, può avere luogo subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole.

6.7. Il Responsabile di Servizio competente, in conformità a tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito ove necessario il parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano d'utilizzo degli impianti, rilasciando le relative concessioni.

6.8. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione

annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

6.9. Per le richieste di utilizzo riferite a singole manifestazioni, anche non sportive, purché compatibili con le caratteristiche della struttura, l'Amministrazione provvederà alla relativa concessione, sentite previamente le società/associazioni già assegnatarie in via continuativa.

Art. 7 - Modalità di utilizzo

7.1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

7.2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengono di effettuare.

7.3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

7.4. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. A tal uopo la Società/Associazione ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell'impianto.

7.5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

Un responsabile/referente dei soggetti concessionari deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

7.6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti; pertanto il deposito, anche temporaneo, di attrezzi, indumenti o altri beni e materiali necessari allo svolgimento delle attività è fatto a rischio e pericolo dell'utente.

7.7. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture e delle palestre;
- c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- e) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- f) introdurre animali;
- g) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- h) introdurre cibi o bevande, se non autorizzato.

Art. 8 - Orari di utilizzo impianti

8.1 Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il Sabato, la domenica e gli altri giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

8.2 Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono definiti dall'Amministrazione, ovvero dal

gestore dell'impianto in accordo con il Comune, e specificati nelle relative convenzioni stipulate con i gestori o conduttori, in linea generale dalle ore 16:00 alle ore 23:00 dal lunedì al venerdì, mentre di sabato e domenica, a seconda degli orari delle partite.

Art. 9 - Durata della concessione all'uso degli impianti

9.1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o per singole manifestazioni

9.2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'assegnatario fino a comunicazione motivata di rinuncia.

Art. 10 - Rinuncia

10.1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 3 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

10.2. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed applicando i criteri di cui al precedente art. 6.

Art. 11 - Sospensione

11.1. L'uso degli impianti può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.) e quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

11.2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

11.3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

11.4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dall'utilizzatore, né dal Comune.

Art. 12 - Revoca

12.1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 13, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile di Servizio ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

12.2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

13.1. L'uso degli impianti sportivi può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con la destinazione d'uso degli stessi e l'attività sportiva programmata. E' esclusa in ogni caso la

concessione di impianti sportivi scolastici per lo svolgimento di attività di carattere religioso.

13.2. La concessione e le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge.

Art. 14 - Agibilità impianti

14.1. L'uso degli impianti, per manifestazioni e spettacoli, è concesso previa autorizzazione degli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo nei casi in cui essa è prevista dalla normativa vigente.

14.2. Coloro che hanno richiesto e ottenuto il nulla osta dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III - Utilizzi particolari

Art. 15 - Disposizioni generali

Fatta salva l'applicazione di tutto quanto previsto nel precedente Titolo II in materia di utilizzo degli impianti sportivi, per gli specifici impianti di seguito elencati trovano altresì applicazione le condizioni di cui agli articoli successivi:

- Campi da calcio Centro Sportivo Mazza e Stadio Zanconti;
- Tensostruttura Centro Sportivo Mazza;
- Pista di atletica Centro Sportivo Mazza.

Art. 16 - Campi da calcio e rugby

16.1 Durante le attività, gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un istruttore munito di idonea qualifica.

16.2 Per la concessione degli spazi di allenamento, si considerano i seguenti criteri:

- **orari:** nella fascia oraria 16:30/19:30 è data priorità alle squadre delle categorie giovanili fino all'Under 18;
- **campi:** qualora due società chiedessero di utilizzare lo stesso campo per le due o più sessioni di allenamento settimanali, si procederà all'alternanza delle stesse garantendo almeno una sessione di allenamento sul campo richiesto compatibilmente con gli spazi a disposizione;

16.3 Le società che utilizzano negli stessi orari il campo in erba naturale e la pista di atletica dovranno necessariamente accordarsi per l'utilizzo degli stessi, nel rispetto dei profili di sicurezza dell'esercizio delle discipline sportive. Tale accordo dovrà essere comunicato al soggetto gestore ed al Comune di Treviglio entro il 30 giugno di ogni anno.

16.4 Il rugby dovrà utilizzare in via prioritaria il campo in erba naturale che è soggetto a possibilità di sospensione del gestore dell'impianto, valutate le condizioni meteorologiche e del terreno di gioco.

16.5 Per la concessione dei campi per le partite, si considerano i seguenti criteri:

orari: nella fascia oraria 14:00/17 su tutti i campi è data priorità alle squadre delle categorie Under 18 ed equivalenti

16.6 I campi da calcio in erba sintetica devono essere utilizzati da un numero massimo di tre squadre contemporaneamente, di cui almeno due delle categorie Under 18.

16.7 Lo spogliatoio assegnato per le attività deve essere liberato entro 30' dal termine dell'orario di prenotazione.

Art. 17 - Tensostruttura

17.1 La struttura sportiva polifunzionale coperta può essere richiesta sia da Società Sportive che da privati, anche singoli, per lo svolgimento di attività compatibili con le caratteristiche strutturali della stessa, a titolo esemplificativo:

- allenamenti di atletica leggera;
- allenamenti/partite di calcio a 5;
- attività ginniche che non prevedano l'installazione di attrezzature (pali, reti, canestri, ecc.);

Sono comunque escluse le seguenti attività: pallavolo e basket.

L'accesso è limitato alla presenza contemporanea massima di 50 persone.

17.2 Le istanze per la concessione d'uso della tensostruttura in via continuativa debbono essere compilate in carta libera, sottoscritte dall'interessato e inoltrate all'Ente gestore dell'impianto, che curerà il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18 - Pista di Atletica Leggera

18.1 Le istanze per la concessione d'uso per la pista di atletica leggera a persone maggiorenni e non appartenenti ad organismi sportivi debbono essere compilate in carta libera, sottoscritte dall'interessato e inoltrate all'Ente gestore dell'impianto e per conoscenza all'ufficio Sport del Comune di Treviglio. Unitamente all'istanza, l'interessato dovrà consegnare un certificato medico di buona salute e 2 foto. Al perfezionamento dell'iter amministrativo all'utente sarà rilasciato un tesserino che abilita l'accesso all'impianto, dal 1° settembre dell'anno in corso al 31 agosto dell'anno successivo o per il periodo richiesto.

18.2 L'accesso sarà consentito tutti i giorni feriali e nelle fasce orarie stabilite dall'Ente gestore.

18.3 In ogni caso, non sarà consentito l'accesso all'impianto in occasione di manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - Criteri Generali per la gestione degli impianti sportivi

Art. 19 - Modalità di gestione impianti sportivi

19.1. Il Comune di Treviglio, può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, osservando le norme di legge di volta in volta applicabili per l'individuazione del contraente a seconda della modalità di gestione prescelta in considerazione delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

19.2 In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 28.02.2021, n. 38 "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*", nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Tali affidamenti disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa euro-unitaria vigente.

19.3. Il Comune dispone l'affidamento di uno o più impianti sportivi, mediante apposita convenzione/capitolato, dando prevalente rilievo ai seguenti criteri di individuazione del gestore:

- Società Sportive iscritte all'apposito Albo
- Società che svolgono una prevalente funzione sociale nell'ambito dello sport

(es. indirizzate a persone con disabilità, fascia giovanile etc.).

19.4. La Convenzione stabilirà:

- a) la definizione e suddivisione degli oneri gestionali fra il Comune ed il gestore;
- b) la determinazione dell'eventuale corrispettivo;
- c) la suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

19.5. La durata massima dell'affidamento mediante convenzione è di norma triennale, rinnovabile a discrezione del Comune, alle medesime condizioni, con atto motivato fino ad un massimo d'anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo biennale dell'affidamento.

19.6 E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 38/2021.

19.7 E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 nel caso di affidamento della concessione del servizio di gestione di impianto sportivo di rilevanza economica.

Art. 20 - Contabilità e rendiconto

20.1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto semestrale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

La contabilità relativa all'eventuale attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa.

20.2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 21 - Revoca concessione

21.1. La concessione in gestione degli impianti sportivi è revocata dall'Amministrazione Comunale quando:

- a) La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- b) La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto non sia conforme ai capitolati ed alle convenzioni in essere, oppure sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.
- c) In ogni caso, in tutte le ipotesi di inadempimento grave alle prescrizioni della convenzione di gestione e del relativo capitolato.

TITOLO V - Tariffe

Art. 22 - Determinazione tariffe

22.1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento d'apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

22.2. Le tariffe saranno differenziate in base al tipo d'impianto ed alle tipologie d'utilizzo;

22.3. Le tariffe sono soggette ad una maggiorazione del 30% in caso d'utilizzo da parte di

soggetti appartenenti a società e/o associazioni non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

22.4 In caso d'affidamento a terzi il gestore provvederà direttamente alla fatturazione e alla riscossione delle tariffe d'utilizzo, stabilite dall'Amministrazione Comunale, dovute dagli utenti che utilizzano gli impianti sportivi.

Art. 23 - Modalità di pagamento

23.1. L'uso degli impianti sportivi in modo continuativo è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse e suddivise in tre rate:

- il 20% del valore complessivo della concessione dello spazio da versare come acconto entro il 30 settembre;
- il 30% del valore complessivo della concessione dello spazio come prima rata entro il 31 dicembre;
- il rimanente a saldo di tutto l'anno agonistico da versarsi entro il 30 giugno.

Resta inteso che per le attività svolte in modo continuativo per un periodo di durata inferiore a quello standard (settembre-giugno) è previsto il pagamento in relazione all'effettivo utilizzo fatto salvo il versamento dell'acconto contestualmente all'ottenimento della concessione dello spazio. Per l'utilizzo in concessione delle strutture sportive per eventi singoli o sporadici e comunque di durata inferiore ad un mese è previsto il pagamento anticipato.

23.2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette entro i termini stabiliti è causa di revoca dell'autorizzazione all'uso, previa diffida. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore; negli altri casi al Comune.

23.3 Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

23.4 Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese I e registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

23.5 Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

23.6 Nel caso di concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive è facoltà dell'Ufficio Sport richiedere il pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti in subordine al rilascio della concessione.

23.7 Le società e associazioni che non ottemperano agli obblighi stabiliti dal presente articolo, e/o che risultino ancora morose, ai sensi del precedente Art. 6.4, al momento della presentazione della domanda di utilizzo degli impianti, sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Art. 24 - Uso gratuito degli impianti

24.1 L'eventuale concessione di specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso d'impianti sportivi, viene disposta di volta in volta dalla Giunta Comunale, per manifestazioni promozionali o sportive e/o attività scolastiche che rivestano carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale o che siano comunque ritenute di particolare rilievo per la comunità locale.

TITOLO VI - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 25 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia per quanto applicabili:

- a) al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000; alla L. 517/77 e alla IL. 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- b) al D. Lgs. 16 aprile 1997, n. 297 e all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 per l'uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
- c) alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- d) al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- e) al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- f) alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- g) alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- h) alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 26 - Norme transitorie

26.1 Le disposizioni del presente Regolamento inerenti l'utilizzo degli impianti si applicano a partire dalla sua entrata in vigore.

26.2 Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

26.3 All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto, dai precedenti regolamenti.